



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: www.comune.ali.me.it - pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	23	OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI”.
DEL	23/07/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventitre**, del mese di **luglio**, alle ore **19:00** e seguenti, presso l'Aula Consiliare del Comune di Ali, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 5031 del 18/07/2026 notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, ed in modalità mista, ossia in presenza ed in videoconferenza, mediante l'impiego della piattaforma Google Meet.

In prima convocazione, all'appello nominale svolto dal Segretario Comunale, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1) D'ANGELO SABINA	<i>PRESIDENTE</i>	X	
2) BOTTARI DOMENICO	<i>Consigliere</i>		X
3) ZILIOI FULVIA	<i>Consigliere</i>	X (VIDEO)	
4) DAVI' NATALE ANTONIO	<i>Consigliere</i>	X	
5) BONURA GIUSEPPE	<i>Consigliere</i>		X
6) RANERI GIUSEPPE	<i>Consigliere</i>	X	
7) ANDRONACO ANTONIO	<i>Consigliere</i>	X (VIDEO)	
8)	<i>Consigliere</i>		
Totali		5	2

Consiglieri assegnati: 8	Consiglieri in carica: 7	Consiglieri presenti: 5	Consiglieri assenti: 2
--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 06/03/1986, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale la *Dott.ssa Sabina D'Angelo*.

Assiste il Segretario Comunale **Orlando Fabio**

Presente in aula il Sindaco *Dott. Ing. Natale Rao* ed il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria *Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino*.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

LA SEDUTA É PUBBLICA

La Presidente, d'accordo con i consiglieri presenti, passa alla lettura del solo dispositivo della proposta di deliberazione posta al terzo punto all'ordine del giorno, avente oggetto: "*Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*" e chiede al Responsabile dell'Area economico-finanziaria di relazionare. Il dott. Occhino illustra la proposta di Regolamento soffermandosi sui dettagli relativi alla possibilità di rateizzare e sui tempi delle lavorazioni. Si dà atto che la proposta ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Accertato che nessun consigliere chiede la parola, mette ai voti la proposta.

Si approva con cinque (5) voti favorevoli su cinque (5) presenti.

La Presidente a questo punto pone l'immediata esecutività del provvedimento.

Si approva l'I.E. con cinque (5) voti favorevoli su cinque (5) presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportato,

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*".
- 2. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 580 DEL 17/07/2026**OGGETTO:****Approvazione "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali".****IL SINDACO****PREMESSO CHE:**

- la legge di bilancio 2026, legge n. 199 del 30/12/2025 art. 1 commi da 102 a 110, reintroduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- il comma 102 della predetta legge di bilancio prevede che gli enti territoriali possono introdurre autonomamente con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizioni agevolate che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi e/o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- per quanto riguarda i Comuni la definizione deve essere adottata con specifico Regolamento Comunale che deve essere approvato preventivamente dall'Organo di revisione;

CONSIDERATO CHE l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, gli enti territoriali fra i quali il Comune, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTO l'articolo 1, comma 11-*quater* del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017 che introduce la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non rimosse a seguito di ingiunzione fiscale;

ATTESO CHE:

1. L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
2. Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO CHE è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati, la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

RITENUTO di approvare la definizione agevolata delle entrate tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

- 1. Di approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- 2. Di dare atto** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
- 3. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
- 4. Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE

SINDACO Dott. Ing. Natale Rao

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Sabina D'Angelo

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Orlando Fabio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Fulvia Zilioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **28/07/2026** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 28/07/2026 al 12/08/2026 con il numero 721

Li, _____

L'Addetto
F.to Ing. Natale Rao

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Orlando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 23/07/2026

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Ali li, 23/07/2026

Il Segretario Comunale
F.to Orlando Fabio

Comune di Ali



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4- Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 - Entrata in vigore	5
PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3 - Perfezionamento della regolarizzazione	6
Articolo 4 - Entrata in vigore	7
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	8
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	8
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	8
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	8
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	9
Articolo 5 - Entrata in vigore	9

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti emessi fino al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune e/o il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30/09/2026 comunica, anche attraverso il concessionario, nei successivi 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, e/o al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 20 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le

modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e/o Concessionario mette a disposizione presso l'Ufficio tributi o sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune e/o il concessionario entro il 30/11/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15/12/2026 ;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 15/12/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal mese di gennaio 2027 secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da € 500,01 a € 2.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da € 2.000,01 a € 5.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 10.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- da € 10.000,01 a € 15.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;
- oltre € 15.000,00 fino a settantadue rate mensili.

Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 2 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e patrimoniale, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e/o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4– Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato

dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e/o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e/o alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. Ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e/o al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/09/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione presso l'Ufficio tributi e/o sul proprio sito internet nel termine di quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il Comune entro il 30/11/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la sopracitata dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile e le relative modalità di pagamento.

2. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 15/12/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo, secondo i criteri di cui alla Parte I, Art. 3, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, con scadenza della prima rata il 15/12/2026, e le seguenti con scadenza al giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal mese di gennaio 2027. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a tributi comunali e/o entrate patrimoniali.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025;

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e/o al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/09/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e/o Concessionario mette a disposizione presso l'Ufficio tributo e/o sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune e/o il Concessionario entro il 30/11/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15/12/2026 ;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima

annualità oggetto di definizione, con scadenza al 15/12/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza mensile successive alla prima;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3 Nel caso delle entrate di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente Parte III, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e/o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.